

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°DEL

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Comune di TRATALIAS

Regolamento per la disciplina delTributo sui Rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 31.07.2023

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 08.11.2023

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
Art. 3 PRESUPPOSTO	5
Art. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	5
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	6
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	6
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	7
Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO COMPOSIZIONE E COMMISURAZIONE	8
Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	9
Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	9
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	10
Art. 13 PIANO FINANZIARIO	10
Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 15 CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI E IMMOBILI ACCESSORI.....	11
Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	12
Art. 17 ZONE NON SERVITE	13
Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
Art. 19 RIDUZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI	13
Art. 20 FUORIUSCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	14
Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE E LIMITE ALLE STESSE	15
Art. 21.bis AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE	16
Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO	16
Art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE	17
Art. 24 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	17
Art. 25 RISCOSSIONE	19
Art. 26 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	19
Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	20
Art. 28 IMPORTI MINIMI	20
Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE	20
Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	21
Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI.....	21
Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA.....	22
Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22
Art. 35 NORMA DI RINVIO	22
Art. 36 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti "TARI" del Comune di Tratalias in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 e ss. mm. ii. (legge di stabilità 2014), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss. mm. ii. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

Art. 2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 PRESUPPOSTO

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Soggetto attivo: Il Comune di Tratalias è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale

Soggetti passivi:

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 25 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
- b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e le relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete quali acqua, energia elettrica, gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti.

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione.

È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio. In particolare:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati con esclusione di garage, ripostigli, locali di deposito, cantine e tettoie che rimangono assoggettati a tariffa. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo dei servizi a rete sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare la non occupazione/conduzione dei locali soggetti a tariffa, mediante la presentazione di fatture di congruaggio riguardanti la fornitura di energia elettrica, nella quali siano indicati consumi attestanti l'assenza di occupanti per almeno 6 mesi consecutivi.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, (circostanza attestata da opportuna documentazione) limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi.
- I locali ed aree coperte adibiti esclusivamente ad uso legnaia.
- Locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza dell'uomo.
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri. Sono considerate aree coperte, oltre a quelle coperte da tetto o tettoia, anche i poggioli (o terrazze) interclusi fra i muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato comunemente definiti logge.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, sono invece soggetti a tariffa i locali accessori quali spogliatoi, servizi e simili.
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.
- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e leserre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte di impianti di distribuzione di carburante non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, su cui insiste l'impianto di lavaggio e visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio,
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1. Come già indicato al precedente art. 6 lett. a), nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria in base alla differente incidenza di rifiuti speciali presente nelle diverse tipologie di attività. Applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% abbattim.
autoriparatori, elettrauti	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, gommisti	15%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	20%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, macellerie e pescherie	20%
	15%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia
4. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti identificati dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO COMPOSIZIONE E COMMISURAZIONE

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tassa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al d.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.
3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere, di servizi e le associazioni
4. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti
5. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e relativi ammortamenti e di esercizio, nonché i costi di raccolta/trasporto e di trattamento/smaltimento dei rifiuti
6. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
8. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del D.P.R. n. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.
3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq, per colonnina di erogazione.
7. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 147/20103 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il

tributo.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147, elaborato in conformità a quanto stabilito dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è ripartita fra utenze domestiche e utenze non domestiche e, all'interno di esse fra parte fissa e parte variabile, in base ai criteri contenuti nel D.P. R. n. 158/1999, nel piano finanziario e nel presente Regolamento.
4. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa tra le utenze in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_a , riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa fra le utenze in base al numero delle utenze stesse divise in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al coefficiente K_b riferito anch'esso al numero dei componenti il nucleo.
6. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze o non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_c , relativo alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte fissa del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
7. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_d , riferita alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte variabile del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 13 PIANO FINANZIARIO

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario, elaborato dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU e integrato dall'Ente Territorialmente Competente. Il documento rappresenta l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la determinazione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il piano economico finanziario è redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 con relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni,
3. Il piano economico finanziario è composto da:
 - uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
 - una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è, inoltre, corredato da una relazione attestante il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
5. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;
6. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
 7. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, in particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. 158/99 come riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al cod. Istat al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC. II. AA evidenziata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dal Comune.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui al D.P.R. 158/99 è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia in base al cod. ATECO.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (*es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.*) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Ai fini del presente articolo devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività commerciale.
6. Devono altresì considerarsi associazioni anche i sindacati e le associazioni di categoria, esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste ultime da quelle eventualmente destinate allo svolgimento di attività commerciali, soggette a corrispettivo, anche se pari alla semplice copertura totale o parziale delle spese sostenute. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata richiesta alla utenza sarà applicato quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
7. I circoli verranno computati alla categoria associazioni, come sopra definite, ad esclusione dei circoli che svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati, in relazione, per questi ultimi, alle superfici effettivamente dedicate a tali attività. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati, e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile.
8. I circoli con licenza di pubblico esercizio, per le superfici indicate nelle relative licenze, saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI E IMMOBILI ACCESSORI

1. Le utenze domestiche sono classificate in 6 categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con 6 componenti sia i nuclei con più di 6 componenti.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Per le unità immobiliari occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa con almeno 2 residenti possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: ~~a) anziano collocato in casa di riposo;~~ **a) di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari,** ~~b) soggetto che svolge attività di studio, o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;~~ **b) soggetto che svolge attività di studio, servizio di volontariato o di lavoro al di fuori del territorio comunale per un periodo superiore a 6 mesi;**
la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero di 2 componenti.
6. In assenza di immobile principale le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o alla data di approvazione delle tariffe. Per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia dal giorno medesimo e compatibilmente con l'ultima rata di saldo/conguaglio, altrimenti a partire dall'anno seguente.
8. Si considerano immobili accessori quei beni che sono asserviti in modo continuativo all'immobile principale nella misura massima di 2 unità per abitazione principale. In questo caso gli stessi verranno tassati alla stessa categoria di appartenenza dell'immobile principale.
9. Le unità abitative adibite ad appartamenti vacanze nonché quelle adibite a B&B saranno considerate utenze domestiche con n. 6 componenti.

Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 24, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 24, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

è intervenuta la variazione.

5. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 17 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari e quelli interessati da forme di raccolta domiciliare, nel caso la stessa venisse istituita. Per la finalità di cui al precedente comma 1 la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 20%, in quota fissa e variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20 % in quota fissa e variabile.

Art.19 RIDUZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 20 FUORIUSCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenuti alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta del conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno due anni.
3. L'utente può comunque chiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 41 del 22 marzo 2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro i termini di cui al presente articolo, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (*denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta*), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dalla legge, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
10. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE E LIMITE ALLE STESSE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 679, della legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da parte di soggetti non residenti nel territorio comunale di Tratalias, il tributo è ridotto nella misura del 50%.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso ~~o di variazione~~, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

4. ~~UTENZE NON DOMESTICHE:~~

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

~~alle utenze non domestiche si applica sulla quota fissa e variabile della tariffa l'agevolazione delle percentuali sotto indicate:~~

Cod. attività	Tipologia di attività	Pere- Abbattimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15%
12	Attività artigiane tipo botteghe	15%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	15%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	30%
17	Bar, caffè, pasticceria	30%
18	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	15%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	15%

~~al fine della garanzia dell'equilibrio economico complessivo, viene stabilito che "La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni ed esenzioni dovrà essere integralmente garantita attraverso modalità specificatamente indicate nel Piano Economico Finanziario di gestione dei Rifiuti".~~

Art. 21.bis AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi annualmente contestualmente all'approvazione delle tariffe TARI, può stabilire ulteriori riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie di attività economiche.**
- 2. Con la medesima deliberazione sono individuate le percentuali di riduzione applicabili, le categorie beneficiarie, i requisiti e le risorse finanziarie da destinare.**
- 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e non concorrono alla determinazione dei costi del servizio.**

Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

numero di giorni o loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giornidell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. In occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.
9. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotta dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, regolarmente sottoscritta, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando copia scannerizzata della

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

dichiarazione debitamente firmata e del documento d'identità se non firmata digitalmente. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio protocollo del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricezione all'indirizzo e-mail dell'Ente nel caso di invio per posta elettronica. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi e dimoranti stabilmente;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- g) Data di inizio o cessazione dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione. In caso di comunicazione tardiva, si prende a riferimento la data della sua presentazione.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato al Comune mediante modello F24, ovvero con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti di norma è consentito in almeno due rate con scadenza semestrale 31 maggio e 30 novembre o in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno, salvo diverse scadenze deliberate dal Consiglio Comunale per ogni anno d' imposta.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi.
6. Gli avvisi di pagamento di cui al comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 20.000,00 ;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a euro 50,00;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 26 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

18 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso interessi nella misura di cui all'art. 35 punto 6 del presente Regolamento.
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - a) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - b) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso, previa apposita verifica, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di non accoglimento dell'istanza di rimborso risponde entro 90 gg. dalla data della richiesta
3. A norma dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 e della L. 212/2000, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare, vengono calcolati, ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, laddove accolta, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 28 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo anche del tributo provinciale, sia inferiore a quello stabilito dall' art. 25 della L. 289/2002 (€ 12,00) fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede, all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo d'imposta, interessi e sanzioni non superi € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte, venga riscontrata la tardività ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato

Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1, comma 693, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, vengono calcolati, ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e ss. mm. ii.;

Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Art. 35 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 147/2013, E D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 36 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2023, fatte salve le modifiche intervenute a seguito di successive deliberazioni, che entrano in vigore il 01° gennaio dell'anno di riferimento della variazione deliberata.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.